

REGOLAMENTO PER L'ARTE IN STRADA

Art.1

Il Comune di Pineto riconosce l'arte in strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.

Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, che non viene esercitata come mestiere;

Art.2

L'arte in strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento.

Art.3

Gli spazi idonei previsti per suddetta arte sono: Piazza Della Libertà, Piazza Largo Vecchio Frantoio, Piazza Sant'Antonio, Via Al Mare e in tutte le piazze o isole pedonali dell'intero territorio comunale.

In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni. L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte in strada anche negli spazi menzionati.

Art.4

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione definita "a cerchio" del pubblico, potrà esibirsi per 45 minuti continuativi per ciascuna rappresentazione, successivamente potrà esibirsi in altro luogo.

Art.5

L'artista di strada la cui performance, data la sua peculiarità ed il luogo in cui si svolge, è naturalmente destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di 2 ore continuative.

Art.6

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista in strada è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario alla esibizione previsto dall'art.5 del presente regolamento.

Art.7

E' vietato esercitare il commercio ambulante. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non osservanza delle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.4 comma2, lettera h) del D.Lgs. 114/98.

Art.8

E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non possono essere superati i decibel di legge (D.P.C.M.215/99).

Art.9

Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l'occupazione con quanto necessario strettamente allo spettacolo.

Art.10

L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

Art.11

L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, tickets, per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.

Art.12

Il passaggio a cappello tra il pubblico della figura di artista prevista dall'art.5 alla fine del performance, non è in contrasto con il precedente art.11.

Art.13

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.